

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della costituzione (così come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 del d.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) istituita a norma dell'art. 48, comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'art. 1 comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191 re dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n- 360 e ss.mm. e ii..

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari attuative adottate a livelli nazionale.

ART. 3

Soggetti Passivi

Sono soggetti passivi dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Cetona alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4

Determinazione dell'aliquota

L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere quella stabilita dalla legge così come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;

La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet;

ART. 5

Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006.